



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E
SCIENZE DELLA VITA - DBSV**

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE

*Approvato nella riunione del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita e
Biotecnologie del 26/03/2025*



Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 42 1339-1443
Email: dottorato.dbsv@uninsubria.it – PEC: dbsv@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!





INDICE

TITOLO 1 - Disposizioni generali	1
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione	1
Articolo 2 - Denominazione	1
Articolo 3 - Obiettivi e tematiche di Ricerca.....	1
Articolo 4 - Modifica delle Norme Attuative.....	1
TITOLO 2 - Organizzazione	1
Articolo 5 - Dipartimenti proponenti.....	1
Articolo 6 - Qualificazione	1
Articolo 7 - Organi del Corso e loro funzioni	2
Articolo 8 – Gruppo di lavoro per la didattica	4
Articolo 9 – Assicurazione della Qualità.....	4
Articolo 10 - Comitato Consultivo	4
Articolo 11 – Lingua	5
TITOLO 3 - Procedure per l'ammissione	5
Articolo 12 - Bando di ammissione ordinario.....	5
Articolo 13 - Requisiti di Ammissione	5
Articolo 14 – Esame di Ammissione.....	5
TITOLO 4 - Didattica e formazione alla Ricerca	6
Articolo 15 - Docente Guida e Tutor.....	7
Articolo 16 - Attività formative DSVB	7
Articolo 17 – Attività di ricerca	9
Articolo 18 – Periodo di studio e ricerca all'estero	9
Articolo 19 - Diritti e doveri del dottorando.....	9
Articolo 20 - Procedura per il passaggio d'anno.....	10
TITOLO 5 - Conseguimento del Titolo	11
Articolo 21 - Procedura per l'ammissione all'Esame Finale	11
Articolo 22 - Conseguimento del Titolo	11



TITOLO 1 - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le attività del Corso di Dottorato e riporta norme attuative che ne indicano gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna, gli obblighi didattici e scientifici, oltre ai requisiti per il conseguimento del titolo per i dottorandi che frequentano il Corso.

Per tutti gli aspetti non normati dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al D.R. n. 434/2022 in data 16 maggio 2022 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 - Denominazione

1. Il Corso di Dottorato è nominato Dottorato in Scienze della Vita e Biotecnologie – DSVB.

Articolo 3 - Obiettivi e tematiche di Ricerca

1. Il DSVB svolge principalmente, ma non unicamente, la propria attività nelle macro-aree: 03 – Scienze Chimiche, 05 – Scienze Biologiche, 06 – Scienze Mediche, 07 – Scienze agrarie e veterinarie.

2. Il DSVB si propone di formare figure professionali di elevato profilo scientifico e professionale che possano integrarsi nella sperimentazione e ricerca accademica, ma anche nell'ambito di realtà produttive, grazie all'interazione con il tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale.

3. Il DSVB ha come obiettivo generale quello di fornire conoscenze e strumenti avanzati, che consentano al Dottore di Ricerca di progettare, realizzare e gestire progetti di ricerca competitivi. Attraverso l'impostazione interdisciplinare, il DSVB promuove l'acquisizione di conoscenze integrate derivanti da discipline di base biologiche (molecolari, cellulari e degli organismi animali e vegetali) e applicative in ambito industriale, biomedico, della produzione sostenibile e della conservazione degli ecosistemi.

4. Le modalità per raggiungere le finalità proposte consistono nella partecipazione dei dottorandi a progetti di ricerca e nella frequenza di attività didattiche, che consistono in corsi (teorici e pratici) e seminari tematici.

Articolo 4 - Modifica delle Norme Attuative

Ogni modifica alle presenti Norme Attuative, nonché ai documenti e allegati citati, deve essere approvata dal Collegio dei Docenti, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione on line (pagine web e/o Team del Corso di Dottorato).

TITOLO 2 - Organizzazione

Articolo 5 - Dipartimenti proponenti

Il DSVB afferisce al Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV) dell'Università degli Studi dell'Insubria. Partecipa anche il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, oltre a docenti e ricercatori di altri Dipartimenti, Università e Enti nazionali e internazionali.

Articolo 6 - Qualificazione

1. Il DSVB fa parte della Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi dell'Insubria.

2. Non sono previsti curricula e il Dottorato ha forma autonoma.

3. Non risponde ai requisiti previsti dagli articoli 10 e 11 del D.M. 226/2021 (ovvero non può essere considerato di interesse industriale e/o nazionale).

Articolo 7 - Organi del Corso e loro funzioni

Sono organi del Corso il Coordinatore e il Collegio dei Docenti.

1. Il Coordinatore:

- a. È eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia (o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia) a tempo pieno aventi i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3) del D.M. 226/2021;
- b. È nominato dal Rettore, resta in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

2. Funzioni del Coordinatore:

- a. Rappresenta il Dottorato rispetto agli Organi Accademici e all'esterno;
- b. Convoca e presiede le riunioni del Collegio dei Docenti;
- c. È responsabile dell'organizzazione, del funzionamento e della gestione complessiva del Dottorato, dei percorsi formativi previsti e della qualità della Ricerca. Redige annualmente una relazione sull'attività svolta, avvalendosi della collaborazione della Segreteria di supporto al Dottorato e dell'Ufficio amministrativo del Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato;
- d. Dialoga e si confronta con la Scuola di Dottorato in merito alle attività organizzate ed erogate da quest'ultima.
- e. Promuove la politica dell'assicurazione della qualità del Corso di Dottorato, con il supporto della Commissione AiQua PhD SVB e in collaborazione con la Scuola di Dottorato e il Presidio di Qualità;
- f. Avvalendosi del supporto della Segreteria, monitora le attività didattiche e di ricerca dei dottorandi, ne supervisiona la carriera e i momenti di valutazione.

3. Il Collegio dei Docenti:

- a. Il Collegio dei Docenti è composto per almeno la metà dei componenti da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo¹. Inoltre, fanno parte del Collegio dei Docenti almeno due rappresentanti dei dottorandi, eletti mediante votazione nel rispetto della parità di genere e di area scientifica e disciplinare, ove possibile. I rappresentanti dei dottorandi rimangono in carica 2 anni.
- b. I membri del Collegio dei Docenti devono possedere i parametri previsti dal MUR, come previsto dal D.M. 226/2021 (Art. 4, in Appendice al presente Regolamento).
- c. Annualmente la partecipazione di nuovi docenti e proponenti deve essere approvata dal Collegio dei Docenti in tempo utile per l'accreditamento del Corso di Dottorato.
- d. I rappresentanti degli iscritti al Corso di Dottorato nel Collegio dei Docenti non partecipano alla discussione e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'Esame Finale.
- e. Possono, inoltre, far parte del Collegio esperti nazionali e internazionali di comprovata qualificazione, quali docenti esterni; rappresentanti di enti con i quali siano in atto accordi convenzionali di collaborazione per il funzionamento del Corso. La loro ammissione viene

¹ I ricercatori appartenenti al Collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.

deliberata dal Collegio su proposta del Coordinatore in seguito alla valutazione del curriculum scientifico.

4. Funzioni del Collegio dei Docenti:

- a. Sulla base della composizione e degli ambiti culturali e scientifici, definisce la visione del percorso di formazione alla ricerca, formulando gli obiettivi formativi (specifici e trasversali), tenendo conto delle risorse disponibili e coinvolgendo le Parti Interessate². Favorisce l'interdisciplinarietà, la multidisciplinarietà e persegue gli obiettivi di mobilità e internazionalizzazione. Quanto stabilito viene contestualizzato all'interno del *Documento di progettazione iniziale e in itinere*.
- b. Approva l'offerta formativa del Corso di Dottorato proposta dal Gruppo di lavoro per la Didattica, che presenta il calendario delle attività formative (corsi, seminari, attività pratiche e trasversali) ogni anno entro il mese di settembre. Dopo l'approvazione delle attività, il Coordinatore procede alla compilazione del *Documento di pianificazione e di organizzazione delle attività formative e di ricerca*.
- c. Cura l'organizzazione degli Esami di ammissione attraverso la preparazione e l'approvazione dei contenuti del bando (inclusi i progetti disponibili e i criteri per la valutazione), la nomina della Commissione Valutatrice. Dopo l'immatricolazione, approva l'assegnazione dei progetti di ricerca e dei relativi Docenti Guida e Tutor.
- d. È responsabile del monitoraggio dei progressi della ricerca di ogni Dottorando, al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze attese così come indicato dagli obiettivi formativi.
- e. Delibera le ammissioni al primo anno e agli anni successivi al primo, definendo termini e modalità di verifica annuale delle attività e dei risultati raggiunti dai dottorandi.
- f. Determina eventuali condizioni di compatibilità con altre attività extra universitarie.
- g. Delibera eventuali autorizzazioni in merito alla richiesta di attività di tutorato e attività di didattica integrativa da parte dei dottorandi.
- h. Delibera in merito ai periodi di permanenza all'estero o presso altro Ateneo o Ente per studio e attività di Ricerca.
- i. Delibera in merito a eventuali sostanziali variazioni del progetto di ricerca, e all'approvazione di eventuali richieste motivate di sospensione o proroga dei termini da parte dei dottorandi.
- j. Delibera in merito all'eventuale decadenza/sostituzione del Docente Guida, previa acquisizione di parere motivato.
- k. Cura l'organizzare dell'Esame Finale dei dottorandi e delibera la composizione dei revisori della Tesi di Dottorato della Commissione Valutatrice.
- l. Ha la facoltà di promuovere proposte di stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, italiani ed esteri, su tematiche attinenti alle discipline scientifiche del corso, con finalità di finanziamento e di utilizzazione di strutture di ricerca e di deliberare in merito alla stipula di convenzioni e/o protocolli per lo svolgimento di attività formative e di ricerca dei dottorandi presso altri Enti pubblici o privati.
- m. Attua i provvedimenti di sua competenza previsti dagli articoli precedenti e dallo Statuto di Ateneo
- n. Può inoltre delegare il Coordinatore ad assumere provvedimenti in via d'urgenza che dovranno essere ratificati nella prima seduta utile.

² Come da Linee Guida per il Comitato Consultivo: con il termine Parti Interessate, l'ANVUR indica "individui e altre entità (associazioni, enti, aziende, pubblica amministrazione, ecc.) che aggiungono valore ad un'organizzazione, che hanno un qualche interesse nei suoi confronti, che possono avere influenza sull'organizzazione, che possono esserne influenzati, che possono ritenere di essere influenzati da una decisione o da un'attività dell'organizzazione o, ancora, che vengono direttamente coinvolti dalle attività dell'organizzazione stessa".

Articolo 8 – Gruppo di lavoro per la didattica

1. Il Collegio dei Docenti nomina un Gruppo di lavoro per la didattica
 - a. Il Coordinatore propone almeno 5 membri del Collegio dei Docenti, che siano rappresentativi delle diverse aree scientifico-disciplinari di riferimento del DSVB, con lo scopo di rendere più efficace la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche e di formazione alla ricerca.
 - b. Il Gruppo di lavoro per la didattica ha il compito di sovrintendere alla gestione di tutte le attività didattiche del Dottorato. Coadiuvando il Coordinatore, si occupa di elaborare e organizzare l'offerta formativa, assicurandone l'elevato livello qualitativo.
 - c. Il Gruppo di lavoro per la didattica contribuisce alla redazione del *Documento di pianificazione e di organizzazione delle attività formative e di ricerca*.

Articolo 9 – Assicurazione della Qualità

1. La Commissione AiQua PhD SVB ha il compito di sovrintendere al controllo della qualità di tutte le attività didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato. Si interfaccia con il Collegio dei Docenti, con la Scuola di Dottorato e con il Consiglio di Dipartimento.
 - a. È composta dal Coordinatore, da 2 membri del Collegio dei Docenti, un rappresentante dei dottorandi e un componente della Segreteria Didattica². La composizione della Commissione viene proposta dal Collegio e nominata dal Consiglio di Dipartimento.
 - b. La Commissione si riunisce periodicamente e redige i seguenti documenti:
 - Documento di autovalutazione per l'accreditamento periodico;
 - Documento di progettazione iniziale e in itinere;
 - Documento di programmazione e di organizzazione;
 - Relazione Unica Annuale.
 - c. Le attività della Commissione AiQua PhD SVB vengono registrate in appositi verbali/resoconti, conservati presso la struttura didattica e in MS-Teams.³

Articolo 10 - Comitato Consultivo

1. Il Comitato Consultivo è costituito dal Coordinatore e da almeno 5 membri con incarico triennale rinnovabile, identificati tra i rappresentanti delle Parti Interessate (PI), e nominati su indicazione del Coordinatore, dal Collegio di Dottorato. La composizione del Comitato Consultivo può essere modificata o aggiornata, affinché rifletta la rappresentanza delle PI, e viene pubblicata sul sito del Corso di Dottorato.
2. Individuate le PI e istituito il Comitato Consultivo, il Collegio di Dottorato (con particolare riferimento alla Commissione AiQua PhD SVB) adotterà tutte le iniziative utili a sviluppare le attività che permettano di:
 - interagire con il Comitato Consultivo (tramite la somministrazione di un questionario, incontri, interviste, ecc.);
 - raccogliere e classificare le esigenze e le indicazioni delle PI (verbalizzazione);
 - analizzare e valutare le eventuali problematiche e le capacità di rispondere alle esigenze e proposte raccolte;

³ Il componente della Segreteria Didattica a supporto del Dottorato, membro della Commissione AiQua PhD SVB, fornisce supporto amministrativo mettendo a disposizione i dati necessari per la redazione dei documenti e facilitando il flusso informativo e documentale all'interno del Sistema di AQ.

- formulare risposte coerenti alle indicazioni ricevute, per quanto si è deciso di soddisfare, nel rispetto del progetto formativo, dei valori del Corso di Dottorato e della disponibilità di risorse;
- monitorare e misurare l'efficacia delle iniziative intraprese con opportuni indicatori qualitativi e quantitativi.

Le finalità, l'oggetto e le modalità di consultazione sono definite nell'apposita Guida alla Consultazione delle Parti Interessate del DSVB.

Articolo 11 – Lingua

Le attività didattiche e quelle legate alla valutazione dei dottorandi, inclusa la tesi e la discussione finale, saranno sostenute/redatte in lingua inglese.

TITOLO 3 - Procedure per l'ammissione

Articolo 12 - Bando di ammissione ordinario

1. Il bando di ammissione ordinario, redatto in italiano e in inglese dalla Segreteria a supporto del DSVB in accordo con il Coordinatore e approvato dal Collegio dei Docenti, viene pubblicato annualmente dalla Segreteria della Scuola di Dottorato. Il bando elenca i requisiti di ammissione, le modalità per presentare la domanda di partecipazione, la tipologia delle prove di ammissione, i progetti disponibili e i Docenti guida, le modalità di immatricolazione e gli obblighi dei dottorandi. Viene inoltre specificata la numerosità dei posti disponibili (con e senza borsa, indicando l'eventuale ente finanziatore), la data e la modalità di ammissione. Il numero dei posti disponibili, così come il numero di borse è fissato di anno in anno e indicato sulla Scheda di accreditamento.
2. A seguito del D.M. 226/2021 (Art. 9), è possibile istituire bandi di ammissione straordinari in aggiunta al bando ordinario, qualora specifiche fonti di finanziamento lo richiedano o lo permettano. Le tempistiche e le modalità dei bandi straordinari sono flessibili e determinati dal Collegio dei docenti e dal Coordinatore, seguendo le indicazioni della Segreteria della Scuola di Dottorato.

Articolo 13 - Requisiti di Ammissione

Possono accedere al Corso tutti i laureati in possesso di Laurea Magistrale, Specialistica o a ciclo unico oppure altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e in particolare in: Biotecnologie, Medicina e chirurgia, Odontoiatria, Medicina veterinaria, Scienze e tecniche della comunicazione, Scienze biologiche, Scienze Biomediche, Farmacia, Psicologia, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Scienze fisiche, Scienze ambientali, Ingegneria, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze delle preparazioni alimentari, Scienze zootecniche e tecnologie animali, Scienze naturali, Scienze delle professioni sanitarie tecniche.

Articolo 14 – Esame di Ammissione

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica per titoli ed esame, che garantisca la valutazione comparativa dei candidati, espletata da una Commissione Valutatrice formata e nominata in conformità alla normativa vigente. Per espletare le procedure amministrative le Commissioni Valutatrici si attengono al Vademecum inviato dalla Segreteria di Supporto al Dottorato.

2. La selezione viene effettuata mediante una preventiva valutazione dei titoli dei candidati; i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nel bando (vedi oltre) potranno sostenere una prova orale. I candidati che non siano di madrelingua inglese dovranno dimostrare la conoscenza della lingua inglese, anche sostenendo, interamente o in parte, la prova orale in lingua inglese.

3. I criteri di valutazione dei titoli:

- fino a punti 30 per il voto di Laurea;
- fino a punti 15 per l'attinenza della tesi di Laurea;
- fino a punti 5 per pubblicazioni attinenti alle tematiche del corso;
- fino a punti 10 per il curriculum degli studi universitari e per altri titoli attinenti alle tematiche del corso.

Per la valutazione dei titoli sono previsti fino a 60 punti. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno raggiunto un punteggio non inferiore a 36/60.

I criteri di valutazione vengono riportati sul *Bando di ammissione ai Corsi di Dottorato*. Eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Collegio dei Docenti in tempo utile per la pubblicazione del suddetto bando.

4. La prova orale consiste in un colloquio con la Commissione Valutatrice, che approfondirà le conoscenze generali e la solidità scientifica del candidato nell'ambito delle tematiche del DSVB, l'attività di ricerca precedentemente identificata svolta, l'attività di ricerca tra quelle disponibili che il candidato vorrebbe svolgere nei 3 anni del Dottorato (illustrando scopi, metodologie, tempistiche di realizzazione e eventuali criticità), e gli obiettivi che il candidato si pone come dottorando, nel caso venga ammesso al Corso di Dottorato. La Commissione Valutatrice valuterà anche la conoscenza della lingua inglese.

Su richiesta motivata al Presidente della Commissione Valutatrice, i candidati fuori sede o residenti all'estero potranno sostenere la prova orale on-line, esclusivamente attraverso la piattaforma Microsoft Teams. La richiesta dovrà essere inviata alla Segreteria di Supporto al Dottorato, all'atto della chiusura della domanda di iscrizione al bando.

Per la valutazione della prova orale sono previsti fino a 60 punti. Il punteggio massimo associato ad ogni criterio di valutazione sarà definito dalla Commissione Valutatrice.

5. Al termine delle prove d'esame viene stilata una graduatoria di merito. Le borse di studio vengono assegnate ai candidati secondo l'ordine della graduatoria, fino al loro esaurimento. I restanti candidati idonei possono iscriversi al Dottorato solo se i laboratori che li accolgono sono in grado di conferire un supporto economico ritenuto adeguato dal Collegio dei Docenti. La scelta del laboratorio in cui effettuare l'attività di ricerca deve essere effettuata in concerto dal candidato e dal responsabile del laboratorio, e approvata dal Collegio.

6. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa riferimento al Bando di ammissione ai Dottorati di Ricerca di Ateneo, pubblicato annualmente.

TITOLO 4 - Didattica e formazione alla Ricerca

Articolo 15 - Docente Guida e Tutor

1. Entro un mese dal reclutamento, il Collegio dei Docenti provvede alla nomina di un Docente Guida tra i membri del Collegio per ogni dottorando. Il Docente Guida affiancherà il dottorando nel suo intero percorso di studio, con compiti di indirizzo e supervisione della formazione, della ricerca e della stesura della tesi finale. Tale nomina può anche avvenire su indicazione dei responsabili dei programmi di ricerca o degli enti esterni che finanziano borse di dottorato.
2. Il Collegio ha, inoltre, facoltà di nominare per ogni iscritto uno o più Tutor, con compiti di collaborazione con il Docente Guida. Il Tutor può anche essere esterno al Collegio nonché ai ruoli universitari e la sua nomina avviene sulla base di una motivata valutazione del curriculum scientifico e con approvazione del Collegio dei Docenti.
3. I Docenti Guida e i Tutor hanno il dovere di supervisionare l'attività di ricerca del dottorando e accertarsi che sia svolta nelle migliori condizioni possibili. Il Docente Guida, inoltre, è tenuto a contribuire ai costi diretti ed indiretti legati alle attività di ricerca, formazione, training e divulgazione dei risultati. Nei casi di enti esterni che finanziano borse di dottorato, si richiede la stipula di una convenzione a copertura delle spese di cui sopra.
4. Il Docente Guida è tenuto a presentare al Collegio Docenti, su invito del Coordinatore, una breve relazione scritta sui progressi semestrali del dottorando, nella quale deve essere riportata la valutazione delle sue attività e chiaramente esplicitati eventuali ritardi nello sviluppo del progetto di ricerca del dottorando e eventuali altre criticità.
5. Per ciascun dottorando, in caso di motivate ragioni, i Docenti Guida e/o i Tutor possono essere sostituiti anche prima della conclusione del percorso di dottorato, verificato che i sostituti proposti abbiano i requisiti riportati nel Comma 1 e 2 del presente articolo. Il Docente Guida, di comune accordo con il dottorando, presenta la proposta di sostituzione al Coordinatore, che la sottopone all'approvazione del Collegio.
6. In caso di segnalazione scritta riguardante conflitti tra il dottorando, il Docente Guida e/o il Tutor, è compito del Coordinatore sottoporre la questione al Collegio per sanare il conflitto, anche proponendo la sostituzione del Docente Guida e/o il Tutor.

Articolo 16 - Attività formative DSVB

1. Il Corso di Dottorato offre una serie di attività didattiche/formative presentate, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse, in un *Manifesto degli Studi*, che il Coordinatore presenta ai dottorandi all'inizio di ciascun anno accademico e che è disponibile sulla pagina web del Corso di Dottorato. Al termine del Corso di Dottorato, il dottorando dovrà aver acquisito almeno 30 CFU tra attività didattiche caratterizzanti e trasversali.
2. All'inizio dell'anno accademico il Collegio dei Docenti approva la lista delle attività didattiche proposte, che viene inserita nel *Documento di pianificazione e di organizzazione delle attività formative e di ricerca* e che viene pubblicata sul sito web del DSVB.
3. Le attività didattiche del DSVB sono organizzate esclusivamente in lingua inglese e suddivise in caratterizzanti (obbligatorie o opzionali) e a scelta libera. Per tutte le attività viene richiesto l'acquisizione di un minimo di crediti, come da *Manifesto degli Studi*. I corsi e i seminari erogati dal DSVB sono in presenza, dove non presentata una motivata richiesta di partecipazione a distanza da parte del dottorando (nel caso svolga la propria attività di ricerca in una sede esterna all'Ateneo o che sia impegnato in un



periodo di ricerca all'estero). La frequenza da remoto, non preventivamente giustificata, di più del 20% delle attività didattiche opzionali organizzate dal DSVB pregiudica l'ammissione all'anno successivo.

4. Le attività obbligatorie consistono in corsi di base che vengono tenuti ogni anno o ad anni alterni e trattano argomenti di formazione generale (biostatistica, bioinformatica). Per queste attività è obbligatoria la frequenza in presenza per almeno il 75% del corso ed è possibile prevedere una prova finale, che deve essere sostenuta e superata entro la fine dell'anno di erogazione. Tra le attività obbligatorie, ogni anno i dottorandi sono tenuti a frequentare il Corso sulla sicurezza in Laboratorio e ad acquisire almeno 1 CFU di attività trasversali proposte dalla Scuola di Dottorato.

5. Le attività opzionali proposte dal DSVB sono programmate di anno in anno dal Gruppo di lavoro per la Didattica e approvate dal Collegio dei Docenti e trattano argomenti di formazione specifica. Sono organizzate in tre gruppi e consistono in una serie di seminari tematici, inerenti ai principali ambiti di ricerca del Corso di Dottorato, e in diverse attività per l'acquisizione di competenze trasversali.

6. Tra le attività a scelta libera i dottorandi hanno la possibilità di scegliere corsi e/o seminari erogati da altri Dottorati di Ateneo, altri Atenei o Enti di Ricerca. I crediti per queste attività verranno riconosciuti previa presentazione del relativo programma e di un attestato di partecipazione.

7. La frequenza alle attività didattiche è comprovata mediante la firma sugli appositi fogli presenza per le attività erogate dal DSVB o mediante attestato di partecipazione per le attività esterne.

8. Per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in SVB è obbligatoria l'acquisizione della certificazione B2 della lingua inglese. L'Ateneo, come da Manifesto degli Studi, offre ai dottorandi attività preparatorie al conseguimento della certificazione linguistica (piattaforma online e corso con docente madrelingua).

9. L'acquisizione dei crediti delle attività formative viene verificata annualmente dalla Segreteria di supporto al Dottorato, ai fini dell'approvazione da parte del Collegio dei Docenti dei passaggi di anno o dell'ammissione all'Esame Finale.

10. Il Manifesto degli Studi, redatto annualmente, deve contenere:

- l'elenco dei corsi proposti come offerta formativa
- il calendario delle principali scadenze per ogni anno di corso
- le disposizioni relative ad attività formative, caratterizzanti, obbligatorie e/o opzionali, libere e trasversali
- la modalità di svolgimento degli esami ed altre verifiche di profitto (se previste).

11. La proposta formativa del DSVB prevede un percorso premiale (*Percorso di eccellenza*) per i dottorandi che hanno acquisito i crediti previsti al Titolo 1 (Articolo 1, comma 1) e abbiano raggiunto due tra i requisiti di seguito elencati (come approvato Collegio dei Docenti il 19.06.2024):

- a. aver trascorso un periodo di almeno tre mesi presso altre Università, aziende o enti di ricerca in Italia o all'estero, per attività di ricerca e formazione inerenti al proprio progetto di dottorato;
- b. aver frequentato almeno due corsi di formazione, scuole, work-shop nazionali o internazionali, inerenti alle tematiche di ricerca del Corso di Dottorato;
- c. aver sottomesso almeno due articoli scientifici (su riviste *peer reviewed*), figurando come primo autore in almeno uno dei lavori.

Se interessati, i dottorandi al terzo anno entro aprile presentano al Coordinatore la richiesta di riconoscimento del *Percorso di eccellenza* e la documentazione correlata che attesti il raggiungimento dei requisiti. La richiesta viene valutata e approvata dal Collegio dei Docenti.

Articolo 17 – Attività di ricerca

1. Per la formazione alla ricerca dei nuovi dottorandi, questi vengono ospitati da gruppi di ricerca operanti presso le strutture afferenti al Corso di Dottorato, dove svolgeranno la propria attività scientifica.
2. Previa approvazione del Collegio dei Docenti, i dottorandi sono incoraggiati a seguire stage, corsi, workshop inerenti alle proprie tematiche di ricerca, presso altre strutture e Enti, in Italia e all'estero. La frequenza di attività aggiuntive rispetto a quelle proposte dal progetto formativo del Corso di Dottorato, deve essere intesa a promuovere la crescita scientifica e culturale del dottorando e contribuisce all'acquisizione dei requisiti per il *Percorso di eccellenza* (di cui al comma 10, Articolo 2 in questo Titolo).
3. Al fine di favorire le interazioni, il Corso di Dottorato si farà promotore di incontri tra dottorandi per stimolare il confronto e lo scambio di esperienza pratiche e conoscenze teoriche.

Articolo 18 – Periodo di studio e ricerca all'estero

1. Laddove non sia esplicitamente indicato come obbligo in bandi straordinari, i dottorandi sono fortemente incoraggiati a presentare richiesta per svolgere parte delle attività legate al loro progetto di Dottorato presso Università, Istituti di Ricerca, o aziende esteri per periodi superiori ai tre mesi.
2. Per lo svolgimento dei periodi di attività all'estero è necessaria la presentazione della richiesta, corredata dalla lettera di accettazione da parte dell'ente ospitante, al Coordinatore e la successiva autorizzazione del Collegio dei Docenti.
3. Per i periodi di mobilità superiori a 30 giorni è previsto un aumento dell'importo della borsa pari al 50%, fino ad un massimo di 12 mesi.

Articolo 19 - Diritti e doveri del dottorando

1. I diritti e doveri dei Dottorandi sono sanciti dal Art. 12 del D.M. "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e dall'Art. 10 del Regolamento Generale d'Ateneo sul Dottorato di Ricerca (D.R. 434/2022).
2. La frequenza del DSVB comporta un impegno a tempo pieno. Il dottorando può svolgere specifiche attività retribuite che abbiano valenza formativa. Il Collegio può autorizzare attività al di fuori del percorso formativo se coerenti con gli obiettivi del Corso di Dottorato e svolte secondo modalità e tempistiche che permettano al dottorando la frequenza delle attività formative e di ricerca.
3. L'anno accademico decorre dal 1° novembre al 31 ottobre e scandisce le attività dei dottorandi (come da Manifesto degli Studi), con possibili eccezioni per i dottorandi in sospensione, in proroga o iscritti a seguito di bandi straordinari.
4. Come da D.M. 226, dal primo anno di Corso, ciascun dottorando dispone di un budget pari al 10% dell'importo della borsa di dottorato. Sul fondo assegnato sono ammesse le seguenti spese: missioni in Italia e all'estero; iscrizioni a convegni, seminari; materiali di consumo per la ricerca; software, tablet/PC; spese di pubblicazione; spese per la formazione specifica per la ricerca (es. corsi di lingue). Non è invece consentito l'acquisto di beni/attrezzature per uso personale.
5. In generale, il Dottorando è tenuto a:
 - a. seguire le attività didattiche dettagliate nel *Manifesto degli Studi* e a svolgere le attività di ricerca, nonché a presentare le relazioni, gli elaborati e i risultati prodotti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio dei Docenti, come da scadenziario;

- b. ad indicare nelle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle attività di ricerca relative al Suo progetto di Dottorato l'afferenza al Dottorato in Scienze della Vita e Biotecnologie dell'Ateneo;
- c. Sottomettere annualmente l'*Annual PhD Activity Report* (in cui è responsabilità del dottorando riportare le attività didattiche seguite durante gli anni di corso) opportunamente compilato alla Segreteria di supporto al Dottorato, per la verifica dei crediti didattici acquisiti;
- d. Ad attenersi alle indicazioni della Segreteria di supporto al Dottorato per quanto attiene alla compilazione dei moduli e della documentazione necessaria alla valutazione da parte del Collegio dei Docenti.

6. Al termine di ogni anno di Corso, ogni dottorando ha il dovere di presentare al Collegio dei Docenti una relazione (*End-of-year report*), redatta personalmente e controfirmata dal Docente Guida e dal Tutor, contenente un riassunto delle attività di ricerca svolte e dei risultati conseguiti, altre possibili attività scientifiche e formative, oltre alla partecipazione a congressi e alle eventuali pubblicazioni prodotte.

7. Il dottorando può interrompere fino a 12 mesi il corso di formazione per gravi e giustificati motivi personali, presentando apposita richiesta di sospensione al Collegio dei Docenti. La sospensione della frequenza comporta la conseguente sospensione della borsa di studio.

8. Il dottorando, in accordo con il Docente Guida, può richiedere la proroga dei termini del Dottorato in seguito a ritardi e/o criticità insorte durante lo sviluppo del progetto di Dottorato, presentando apposita richiesta al Collegio dei Docenti. Qualora la richiesta di proroga sia presentata dal Docente Guida ed approvata dal Collegio dei Docenti può comportare la proroga della borsa, verificata la disponibilità di fondi.

Le assenze non concordate preventivamente e non segnalate tempestivamente per iscritto al Docente Guida potranno essere motivo di esclusione dal Corso di Dottorato.

9. Il dottorando è chiamato ad operare in maniera eticamente corretta, astenendosi dal tentare di ottenere un vantaggio, qualunque esso sia, per mezzo di menzogne, inganni, plagio o frodi. Se rilevati, tali comportamenti saranno valutati dal Collegio dei Docenti, e trasmessi agli organi competenti per eventuali provvedimenti disciplinari.

Articolo 20 - Procedura per il passaggio d'anno

1. L'ammissione al secondo e terzo anno di Corso comporta l'approvazione da parte del Collegio dei Docenti, che valuta la relazione annuale dei dottorandi nonché la relazione dei progressi semestrali presentata dal Docente Guida, ed esprime il giudizio riguardo al passaggio del dottorando all'anno successivo.

2. Alla fine del primo e del secondo anno, la verifica dell'attività di ricerca dei Dottorandi viene inoltre effettuata mediante presentazioni orali che permettano al Collegio dei Docenti di valutarne le basi scientifiche, lo stato di avanzamento del progetto e i risultati raggiunti. I membri del Collegio dei Docenti sono tenuti a partecipare alle sessioni di seminari di valutazione dei dottorandi.

3. Tutti i report scritti e le presentazioni orali dovranno essere in lingua inglese. La valutazione negativa del Collegio dei Docenti, in accordo con il Docente Guida, comporta la ripetizione dell'anno e/o l'esclusione dal corso di dottorato, disposta con Decreto Rettorale, con perdita della borsa di studio.

TITOLO 5 - Conseguimento del Titolo

Articolo 21 - Procedura per l'ammissione all'Esame Finale

1. Alla fine del terzo anno, il Collegio dei Docenti valuta il percorso curriculare del dottorando per l'ammissione alle procedure di valutazione relativamente a:

- a. avvenuta pubblicazione o accettazione o sottomissione (certificata) di un articolo ISI/Scopus e/o brevetto, dal contenuto pertinente al lavoro di ricerca, e 1 abstract a congresso (compatibili con la tipologia del progetto di Dottorato);
- b. relazione scritta finale dell'attività di ricerca del triennio;
- c. soddisfacimento dei requisiti di frequenza alle attività didattiche caratterizzanti, obbligatorie e opzionali, nonché delle attività trasversali;
- d. il giudizio sintetico sul rendimento e le attività di ricerca e tutorato, svolte dal dottorando, formulato da parte dal Docente Guida e/o del Tutor nel *Modulo di valutazione dei progressi semestrali* (secondo semestre del terzo anno), con la proposta di ammissione all'Esame Finale.

Considerato quanto sopra, il Collegio dei Docenti approva l'ammissione all'Esame Finale.

2. Le procedure relative al formato e alla stesura (obbligatoriamente in inglese), presentazione e valutazione della tesi sono indicate nelle *Linee guida per la stesura della tesi di Dottorato* e nel documento *Scadenze per la sottomissione e valutazione della Tesi di Dottorato*, entrambe disponibili online.

3. I candidati per l'Esame Finale sono responsabili del caricamento nella propria area riservata sulla piattaforma Esse3 (CINECA) della tesi di Dottorato da sottoporre alla valutazione di due esperti esterni, seguendo le indicazioni disponibili alla pagina dei Dottorati di Ricerca sul sito web di Ateneo. Tale versione della tesi deve essere preventivamente autorizzata dal Docente Guida.

4. A seguito di valutazione positiva della tesi e della successiva presentazione e discussione dell'attività di ricerca del triennio alla Commissione Valutatrice per l'Esame Finale è completato l'iter per il Conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca.

Articolo 22 - Conseguimento del Titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca (Dott. Ric. ovvero Ph. D.), è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze e/o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. Di norma entro la prima metà del terzo anno di corso, il Coordinatore richiede ai Docenti Guida dei candidati per l'Esame Finale di proporre i nominativi di almeno due esperti qualificati a fungere da Valutatori Esterni della tesi di ciascun dottorando. I Valutatori Esterni devono appartenere al personale accademico (non afferente all'Università dell'Insubria), di cui uno operante presso un'Istituzione estera.

3. I nominativi indicati vengono proposti per l'approvazione al Collegio dei Docenti.

4. Ai Valutatori Esterni è richiesto di compilare il modulo di valutazione on-line (attraverso l'accesso alla piattaforma PICA, CINECA) che include la formulazione di un giudizio analitico della Tesi di Dottorato, e proporre l'ammissione della tesi alla discussione pubblica o, se vengono ritenute necessarie significative modifiche o integrazioni, il rinvio per un periodo non superiore ai 6 mesi. Trascorso tale periodo, la nuova versione della Tesi, preventivamente autorizzata dal Docente Guida (e corredata da un nuovo

parere scritto dai Valutatori esterni) viene ammessa alla discussione. Per quanto non riportato nel presente Regolamento, fa riferimento il documento *Scadenze per la sottomissione e valutazione della Tesi di Dottorato*, di cui all'Articolo 4, comma 4.

5. È responsabilità del Coordinatore:

- a. inviare ai Valutatori esterni le tesi di dottorato dei candidati per l'Esame Finale attraverso la piattaforma PICA (CINECA);
- b. sollecitare la compilazione del modulo di valutazione corredato dal parere in merito all'ammissibilità della tesi alla discussione;
- c. trasmettere i moduli di valutazione delle tesi di dottorato ammesse alla discussione pubblica ai membri della Commissione Valutatrice per l'Esame Finale;

6. È responsabilità del Docente Guida dei candidati indicare il nome di un Valutatore esterno per ciascuno dei candidati da proporre quale membro della Commissione Valutatrice per l'Esame Finale. Uno dei membri della commissione è scelto tra i componenti del Collegio dei Docenti e svolge le funzioni di Segretario.

7. La discussione delle tesi è pubblica, obbligatoriamente in lingua inglese e avviene di fronte alla Commissione Valutatrice, nominata con Decreto Rettorale, su proposta formulata dal Collegio dei Docenti. La Commissione Valutatrice è costituita, ove è possibile, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da un minimo di 3 membri ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del Corso di Dottorato. Per espletare le procedure amministrative la Commissione Valutatrice si attiene al *Vademecum* inviato dalla Segreteria di Supporto al Dottorato.

8. Al termine della discussione, la Commissione Valutatrice esprime un giudizio scritto e motivato sulla base della valutazione della tesi, del giudizio analitico sintetico del Docente Guida e dell'argomentazione dei risultati raggiunti (anche attraverso la risposta alle domande dei Commissari) durante la dissertazione. Qualora il candidato abbia acquisito il *Percorso di eccellenza* e la Commissione Valutatrice riconosca all'unanimità un particolare rilievo scientifico alla tesi, viene proposta la lode.

9. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*Diploma supplement*).

10. Con disposizione del Dirigente competente, su proposta del Collegio dei Docenti, il dottorando è escluso dalla possibilità di sostenere l'Esame Finale quando:

- a. non abbia rispettato i termini previsti dal presente articolo per la sottomissione della tesi ai Valutatori Esterni, senza presentare idonea giustificazione entro 10 giorni successivi al rispettivo termine;
- b. non abbia sostenuto l'Esame Finale nella data prevista per la discussione, senza presentare idonea giustificazione entro 10 giorni successivi.

11. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Magnifico Rettore, previo superamento dell'Esame Finale.

APPENDICE

Estratti dal D.M. 226 del 14/12/2021:

Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.

Art. 4.

Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:

a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:

1) il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

2) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;

3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;

4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;